

XLVII.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

SOMMARIO — *Comunicazione di un telegramma con cui il Senatore Lauzi associasi alle manifestazioni del Senato contro l'esecrando attentato di Napoli, e di una lettera del Senatore Di Campello relativa allo stesso oggetto — Seguito della discussione del progetto di legge concernente la istituzione di un Monte di pensioni per gli insegnanti elementari — Comunicazioni del Relatore intorno all'articolo 10 e nuova redazione dell'articolo stesso, combattuta dal Senatore Pepoli G. — Discorso del Ministro — Osservazioni del Senatore Casati, cui risponde il Senatore Finali — Replica dei Senatori Casati e Pepoli G. e controreplica del Senatore Finali — Dichiarazione del Senatore Zoppi — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 10 — Istanza del Senatore Cambray-Digny, cui rispondono il Presidente ed il Ministro della Pubblica Istruzione, circa la designazione del giorno in cui il Senatore Mamiani potrà svolgere la sua interpellanza al Ministro dell' Interno — Ripresa della discussione — Dubbi e spiegazioni chieste dal Senatore Scalini sul complesso del progetto, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 10 — Aggiunta proposta dal Relatore allo articolo 11 — Approvazione dell'articolo — Aggiunta proposta dal Relatore all'articolo 12 — Variante proposta dal Senatore Casati accettata dall' Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo — Modificazioni proposte dal Senatore Finali (dell' Ufficio Centrale) all'art. 13 — Approvazione dell'articolo — Variante proposta dal Relatore all'art. 14 — Osservazioni del Senatore Beretta, cui risponde il Senatore Finali — Aggiunta proposta dal Senatore Pepoli G. — Replica del Senatore Beretta e risposta del Ministro della Pubblica Istruzione — Modificazione proposta dal Senatore Casati, accettata dall' Ufficio Centrale — Approvazione dello articolo — Nuovo articolo proposto dall' Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore Benintendi — Dichiarazione, e proposta del Ministro della Pubblica Istruzione accettata dall' Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Bellinzaghi — Obiezione del Senatore Casati all'art. 15 — Schiarimento del Senatore Finali — Approvazione dell'articolo — Aggiunta proposta dal Relatore all'art. 16 — Osservazione del Senatore Casati — Spiegazioni del Senatore Finali e del Ministro — Aggiunta proposta dal Senatore Casati accettata dall' Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo — Dubbio del Senatore Zini all'art. 17 — Risposta del Ministro — Repliche del Senatore Zini e del Ministro — Considerazioni dei Senatori Pantaleoni e Casati e risposta del Senatore Finali — Osservazioni del Relatore e del Ministro — Aggiunta proposta dai Senatori Zini e Scalini, appoggiata — Domanda del Ministro cui risponde il Senatore Zini — Osservazioni dei Senatori Paternostro, Zini e Casati — Proposta di rinvio dell' articolo all' Ufficio Centrale fatta dal Senatore Paternostro — Il rinvio è ammesso — Preghiera del Ministro delle Finanze, perchè sia differita di qualche giorno la discussione del progetto di legge sul macinato — Il Senato acconsente — Raccomandazione del Senatore Saracco.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione; più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro delle Finanze, di cento esemplari di una *Relazione intorno ai risultati economici ed amministrativi ottenuti dall'officina governativa delle carte valori in Torino nel 1877*; e di 115 esemplari del 2° volume dell'Annuario di Finanza del 1878.

Il Pittore Giulio Sartori, di un *Ritratto in litografia del Senatore Conte Aleardi*.

Il Ministro della Marina, del fascicolo IX della *Rivista marittima dell'anno 1878*.

Il Direttore del R. Museo Industriale di Torino, dei fascicoli del *Bollettino industriale del Regno dei mesi di agosto, settembre e ottobre 1877*.

L'unione Tipografica Editrice in Torino, delle dispense 68 e 69 della *Biblioteca dell'economista*.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, della *Relazione intorno al servizio delle Casse Postali di risparmio durante l'anno 1877*; della XIII *Relazione sul servizio postale in Italia nel 1875*, e di 150 esemplari della *Statistica delle strade ferrate italiane per l'anno 1877*.

Il Sindaco di Venezia, di un *Rendiconto dell'Amministrazione di quel Municipio pel biennio 1876-77*.

La Direzione Generale delle Gabelle, del *Conto speciale dell'azienda dei sali per l'esercizio 1877*.

Il Dott. Jacopo Lenner, di un suo *Discorso sulle opere dell'abate Giuseppe Roberti*.

Il Dott. G. I. Piantanida, di un suo opuscolo sul *Modo migliore di ordinare la statistica applicata all'Amministrazione pubblica*.

Il Conte Luigi Sormani Moretti, Prefetto di Venezia, di un suo *Discorso sulle condizioni economiche ed amministrative di quella Provincia*.

Il Presidente del Congresso nazionale delle Società di mutuo soccorso italiane, degli *Atti*

di quel Congresso tenutosi in Bologna nell'ottobre 1877.

La Direzione dell'Istituto di credito « Monte dei Paschi di Siena » del *Rendiconto di quell'Istituto per la gestione 1877*.

I Prefetti delle Province di Ravenna, Bergamo, Lecce e Bologna, degli *Atti di quei Consigli Provinciali degli anni 1877-78*.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che, sino dal giorno 18 corrente, il Senatore Lauzi aveva spedito a questa Presidenza il telegramma del quale sto per dare lettura.

Questo telegramma non l'ho letto prima d'ora, perchè è arrivato a Roma nel frattempo del viaggio della Presidenza alla volta di Napoli. Venne bensì spedito da Roma a Napoli, ma alla Presidenza, non so per quale accidente, non è pervenuto.

Avutane però cognizione, ne chiese conto all'ufficio telegrafico di trasmissione, e se n'ebbe oggi stesso la copia.

Il telegramma è così concepito:

« Presidenza Senato, ROMA,

« Impedito recarmi subito Roma aderisco manifestazioni Senato miracolosa preservazione Re orribile attentato.

« LAUZI. »

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura della lettera seguente:

Spoletto 26 novembre 1878.

« Signor Presidente veneratissimo,

« Non avendo potuto, a causa di malattia, intervenire al Senato, credo mio debito dichiarare che mi associo di tutto cuore alle nobili dimostrazioni fatte dal Senato alle LL. MM. e che miei pure sono i sentimenti di devozione, e di affetto espressi a S. M. il Re nell'indirizzo che Gli fu presentato.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

« Colgo quest'occasione per protestarmi con la maggior stima e reverenza

« di V. E.

Devotissimo

« P. DI CAMPELLO
Sen. del Regno »

A S. E.

*Il signor Presidente
del Senato del Regno
Roma*

**Seguito della discussione del progetto di legge:
Istituzione di un Monte delle pensioni per
gli insegnanti elementari.**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno: il seguito della discussione del progetto di legge per la istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari. La discussione è rimasta all'articolo 10. A questo articolo è stato ieri presentato un'emendamento dal Senatore Zoppi, e su tale emendamento, già stampato e distribuito ai signori Senatori, dee riferire l'Ufficio Centrale.

La parola spetta al Relatore.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'emendamento che ieri l'onorevole Senatore Zoppi ebbe la cortesia di trasmettere all'Ufficio Centrale, e intorno a cui l'Ufficio Centrale ha già espressa sin da ieri la sua adesione nella parte principale, venne sottoposto dall'Ufficio stesso ad esame, e ne fu concordata l'approvazione coll'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Però alcune giunterelle; e qualche variazione nella dizione sono state introdotte nell'emendamento stesso, che gli onorevoli Senatori avranno sott'occhio, poichè fu stampato e distribuito.

Per conseguenza l'emendamento Zoppi, che formerebbe l'articolo 10 di questo disegno di legge, riuscirebbe così concepito:

« I Consigli provinciali scolastici, compileranno ogni anno nel mese di settembre per ciascuna Provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle Provincie, dai Comuni e dagli insegnanti ».

Le parole *dalle Provincie e dai Comuni* vennero introdotte nell'emendamento, giacchè certo per una mera dimenticanza, erano state omesse dall'autore dell'emendamento stesso.

« Uno stralcio », così diceva, e invece per istudio di proprietà si direbbe: *un estratto*.

« Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli Comuni ed alla Amministrazione delle Provincie; questa e quelli opereranno una ritenuta sullo stipendio dei loro insegnanti equivalente al contributo da ciascuno di essi dovuto, e verseranno l'intiera somma nella Tesoreria regia, insieme alla rata bimestrale del proprio contributo ».

Due variazioni l'Ufficio Centrale ha introdotto nell'emendamento dell'onorevole Senatore Zoppi. Con la prima sostituisce la parola *contributo* ad *imposta* per adoperare l'espressione adottata nel rimanente della legge; con la seconda all'espressione *ammontare* si surroga l'altra « rata bimestrale, » come quella che meglio si adatta alle pratiche in uso nell'esazione dei contributi e delle imposte.

« Il ruolo generale sarà rimesso alla Tesoreria dello Stato per la riscossione ».

Fin qui giungeva l'emendamento proposto dall'onor. Zoppi, che, con le variazioni di cui ho tenuto parola, viene adottato anche dall'Ufficio Centrale e a cui assente anche il signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Però fu pensato dall'onor. Ministro e dall'Ufficio Centrale di fare un'aggiunta all'articolo stesso determinata dal concetto di assicurare la sicura riscossione di questo contributo, potendosi dubitare che qualche disagio possa in ciò aver luogo per parte di qualche amministrazione comunale. Per conseguenza si farebbe un'aggiunta a quella parte dell'articolo che ho già letto, e in un capoverso distinto si direbbe così:

« Quando l'Amministrazione del Comune o della Provincia non abbia soddisfatto al pagamento di una rata bimestrale, l'esattore o il ricevitore provinciale ne riterrà l'ammontare nel versarne della prima rata bimestrale successiva della sovraimposta comunale e provinciale ».

Con questa disposizione è paruto che venga assicurata l'esazione del contributo. Per parte degli insegnanti questa esazione è senza più assicurata dalla ritenuta che se ne farà dai Comuni medesimi sullo stipendio ad essi dovuto.

Per quanto riguarda poi l'Amministrazione comunale e provinciale sembra che la disposizione, che viene proposta dall'Ufficio Centrale ed assentita dall'on. Ministro, interamente provvegga. Di tal guisa il Monte delle pensioni non andrà a patire deficienza.....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*... nell'ammontare dei contributi che ad esso finiranno per versarsi e che sono destinati alle pensioni per gli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Gioachino Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io aveva accolto l'emendamento dell'on. Senatore Zoppi appunto per quella omissione che l'Ufficio Centrale ha ristabilita nell'emendamento.

Quanto a me, quell'emendamento lascia intatta la questione: il sistema proposto dall'Ufficio Centrale offende, come l'antico articolo, e l'indipendenza e la dignità del Comune. Io non ammetterò mai che la Commissione scolastica provinciale possa essa compilare il ruolo dei contributi delle Province e dei Comuni.

In quanto poi all'ultima aggiunta dell'on. Senatore Mauri mi permetto di dirgli che sta *in cauda venenum*; perchè, col dire che se i Comuni non pagheranno l'esattore, che è dipendente in certo modo dai Comuni, avrà facoltà di trattenere egli sulla prima rata della fondiaria il pagamento di queste pensioni, si offende forse anche più in questo emendamento che nell'altro la indipendenza e la dignità dei Comuni.

Quindi, in quanto a me, non voglio rinnovare la questione. Ciò ch'è stato detto ieri contro l'articolo 10, sussiste oggi pienamente contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro.

Ripeto ciò perchè io, naturalmente, voterò contro questo emendamento; e se questo emendamento in questa forma passa, con mio sommo rincrescimento dovrò dare la palla nera a tutta la legge.

Io sono dispostissimo a votare l'emendamento Zoppi nella sua redazione, meno alcune varianti, che l'onorevole nostro Collega Casati mi aveva comunicate, e che trovai opportune e giuste. Ma, ripeto, in quanto all'emendamento così compilato non posso dare ragionevolmente il mio voto.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Questo articolo è della massima importanza per il buon andamento di tutta la legge. Dirò di più che è questo articolo che ha fatto naufragare gli

altri progetti che sono stati presentati su questa materia. Noi sopra questa legge avevamo un progetto Correnti, un progetto Bonghi, un progetto Coppino.

Quale è stata la grande difficoltà? È stata la difficoltà dell'amministrazione.

I miei predecessori avevano immaginato una specie d'amministrazione autonoma la quale dovesse tenere, per i conti correnti con i Comuni, un certo numero di impiegati, e non si è mai venuto all'approvazione perchè si vedeva che in tal modo una parte delle spese che debbono servire al pagamento delle pensioni, sarebbero assorbite dall'amministrazione. Il problema era di trovare un modo spedito e non dispendioso di amministrazione; e il problema è stato felicemente sciolto, affidando alla Cassa dei depositi e prestiti l'amministrazione del Monte delle pensioni.

Il modo si può dire quasi niente dispendioso.

Si è parlato della spesa che portano i ruoli. Ma, io prego il Senato di considerare che i Consigli scolastici, presieduti dal Prefetto e quindi dal Provveditore, sogliono già fare di queste tabelle che si chiamano classificazioni delle scuole de' Comuni. E io non ho mai inteso che i Comuni si sentissero offesi perchè si dicesse che dovrebbero avere tante e tante scuole. Si fanno già queste tabelle di classificazione, e non ci è altro a fare che aggiungere a queste tabelle il contributo da essere pagato dai maestri e dalle maestre, e il contributo che deve pagare il Comune.

Si è anche domandato che spesa deve portare. È un aggravio sulle spese d'ufficio di tre o quattro lire, ecco di che si tratta. Dunque mi pare che si può dire che l'amministrazione è fatta quasi gratuitamente.

Ora, perchè quest'amministrazione possa andare, ci vogliono due condizioni. Bisogna che il pagamento del contributo sia certo, e bisogna che sia puntuale. Badiamo un poco, onorevoli Signori. Qui non si tratta di una Cassa dello Stato, di una Cassa garantita dallo Stato. E questo è anche uno de' grandi vantaggi della legge; lo Stato non ci ha a veder nulla. È una Cassa che noi istituimo per tutti gli insegnanti, posso dire per un quaranta mila tra maestri e maestre, una Cassa che chiamasi il Monte delle pensioni.

Questa Cassa, perchè possa soddisfare al ser-

vizio, è necessario che riscuota certamente e puntualmente le somme dovute, perchè si tratta di metterle ad interesse. Le somme non giacciono nella Cassa infruttifere, e i calcoli fatti per poter supplire a questo servizio si fondano non solo sulle somme versate, ma anche sugli interessi.

Ora, ammettendo che ci siano dei Sindaci i quali (pur troppo avviene) non pigliano sul serio questi pagamenti, e o non paghino affatto, o paghino tardi, cosa avviene?

Il Monte delle pensioni comincia a tener conti coi Comuni, ci vogliono le solite regole; comincia il giro delle carte d'ufficio in ufficio, talora sino al Consiglio di Stato; cosa ci vuole per venirne a capo!

Ora, io domando, è il caso questo per siffatte somme minime le quali non offrono alcun dubbio, perchè non si tratta di un accertamento basato sopra condizioni ipotetiche, eventuali, come sarebbe nel caso di ricchezza mobile, ma si tratta di un accertamento matematico?

Posta questa tassa legale del 2 per cento pei Comuni e maestri elementari, non vi è, credo, più il bisogno di complicare tutta quest'amministrazione per l'esazione di queste spese minime. Ora, io ho accettato interamente l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Zoppi, perchè corrisponde anche a quell'idea che ieri hanno sviluppato gli onorevoli Senatori Pepoli e Casati riguardante la libertà comunale.

Evidentemente questi non sono due ruoli fatti a carico della Provincia; sono le solite tabelle che si fanno della circoscrizione scolastica dove si metteranno e segneranno i contribuenti della Provincia e del Comune, quando si tratta di maestri dipendenti dal Comune.

Dunque non si tratta che di trasmettere queste tavole secondo il solito, perchè così si fa attualmente; di trasmetterle ai Comuni nel mese di settembre, e i Comuni avendo queste tabelle inscrivono nel bilancio passivo tanto le ritenute che fanno sullo stipendio dei maestri, quanto il contributo loro.

Ma se avvenga il caso che il Sindaco non dia il mandato all'esattore, che sia negligente, che faccia passare del tempo, che faccia ricorso per questo o quel motivo; *solve et repete*. È necessario che il pagamento avvenga, che

abbia luogo nel tempo stabilito, in un modo certo, se volete che questo Monte funzioni.

Ora io dico: quelli i quali *a priori* sono contrari alla legge, la respingano; ma qui bisogna parlare chiaro. Quelli che ammettono il grande beneficio di questo Monte delle pensioni, il dovere che ha il paese di adempiere una promessa scritta già nella legge da vari anni, quelli che sono, ripeto, persuasi di questo, io credo che non potranno trovare difficoltà per assicurare la puntualità e la certezza delle riscossioni.

Io spero che queste ragioni vogliano persuadere l'onorevole Senatore Pepoli (io conosco il suo grande amore per l'istruzione popolare); ed ho anche tale speranza, specialmente dopo di aver dimostrato che questa legge non torna a carico dei Comuni tanto quanto crede l'onorevole Senatore Casati; ed anzi credo che con questa legge i Comuni più grossi avranno uno sgravio. Voglio sperare perciò che una palla bianca me la dia anche l'onorevole Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Non vorrei che l'opposizione da me fatta a questa legge fosse interpretata, come parve che volesse adombrare l'onorevole signor Ministro, nel senso di poco amore all'istruzione popolare.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. No, no.

Senatore CASATI. È una questione questa che coll'istruzione non ha che fare. Io la vedo solo nell'interesse dei piccoli Comuni. Anche 4, 5 o 10 lire di spesa hanno una grave influenza sui loro bilanci, perchè sono sempre a *litigare* colla Cassa. Del resto, una volta che si chiamano elenchi e non più ruoli di imposte, come si voleva pretendere ieri che potessero essere, non ho più nulla in contrario a che quelle note sieno redatte dal Consiglio provinciale scolastico.

A questo proposito l'onorevole Ministro ha detto che per esse i Comuni saranno gravati soltanto della spesa di tre o quattro lire; io credo che debbano essere completamente gratuite. È un atto d'ufficio fatto dal Consiglio scolastico provinciale ed il Comune non dovrà quindi pagarlo.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Permetta un momento se l'interrompo; queste piccole spese vanno nelle spese d'ufficio.

Senatore CASATI. In quanto all'aggiunta proposta all'articolo, io per verità non sarei disposto ad accettarla inquantochè con questa, alla fin dei conti, si viene a stabilire che vi sono dei creditori privilegiati dei Comuni. Ora, perchè un creditore per una spesa obbligatoria del Comune si debba privilegiare e l'altro no, io non lo intendo.

Perchè non sarà privilegiato il segretario per il suo stipendio? perchè non lo sarà il medico condotto? perchè non lo sarà chi deve mantenere le strade comunali che servono a tutta la popolazione?

Non vedo quindi perchè il Monte delle pensioni debba esserlo, mentre è istituito a beneficio di una classe sola e non di tutti i contribuenti.

Ad ogni modo, siccome non credo che queste mie idee siano accettate dal Ministro nè dall'Ufficio Centrale, io soggiungerò una cosa sola. Nel principio dell'articolo è detto che i Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contribuiti. Ora, questo elenco dovrà essere trasmesso alla Provincia ed ai Comuni prima che siano discussi i rispettivi loro bilanci; e siccome si dovranno radunare tra agosto e settembre, bisognerebbe che questi elenchi fossero trasmessi dal Consiglio scolastico provinciale non oltre la fine di luglio.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Comincerò dal rispondere all'onorevole Casati.

In quanto al tempo nel quale, secondo lui, dovrebbero formarsi gli elenchi, e mandati gli estratti ai Comuni ed alle Province interessate, osserverò in primo luogo, che più precediamo l'anno scolastico, e più ci mettiamo nell'eventualità di fare ruoli suppletivi.

Mi sembra evidente che la esattezza degli elenchi dei contribuenti si perderebbe, quando la loro formazione precesse di troppo l'apertura delle scuole.

Osservo in secondo luogo, rispetto al tempo nel quale fa d'uopo che i Comuni e le Province abbiano la comunicazione degli elenchi per norma dei loro bilanci, e l'on. Casati lo sa meglio di me, altra cosa essere scritta nella legge ed altro essere il fatto generale in Italia. Egli sa se vi siano molti Comuni e molte Province

che abbiano formato i loro bilanci nel mese di agosto: forse ce n'è qualcuno, ma rarissimo; confesso da mia parte non conoscerne alcuno.

Per altro, siccome l'articolo da prima metteva il mese di ottobre, l'Ufficio Centrale ha ridotto questo termine di un mese proponendo il settembre invece dell'ottobre, appunto per riguardo alla votazione dei bilanci comunali e provinciali.

Rispetto all'aggiunta che l'Ufficio Centrale, di consenso col signor Ministro, propone fare all'articolo per assicurare la puntuale riscossione dei contributi, i quali devono ricevere un impiego fruttifero, mi permetto osservare, e in questo modo rispondo anche ad una parte delle osservazioni dell'on. Pepoli, non essere esatto che si introdurrebbe in questa legge una novità; quella disposizione sarebbe invece consentanea alle disposizioni della legge 11 agosto 1870, la quale riguarda lo stesso ente creditore, se non direttamente, per mezzo del suo amministratore, che è la Cassa dei depositi e prestiti. Quella legge fatta per i crediti della Cassa dei depositi e prestiti ammette, che per assicurare la riscossione delle rate pattuite nei prestiti ai Comuni ed alle Province, si facciano delle delegazioni alla Cassa sugli esattori comunali e provinciali. Qui non trattasi, è vero, di crediti propri della Cassa dei depositi e prestiti, ma essa ne è l'amministratrice; e quando il Monte delle pensioni sarà stabilito, sarà difficile il fare una distinzione fra l'amministrazione della Cassa e quella del Monte, ossia la amministrazione del Monte sarà compenetrata in quella della Cassa. Parmi quindi potere a buon dritto concludere, che non introduciamo con questa legge una novità.

Quanto ad altre osservazioni che faceva l'onorevole Pepoli, se non vado errato, quelle riguardano soltanto l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'emendamento che sin da ieri propose l'onorevole Zoppi.

Le sue parole mi avevano da prima fatto credere il contrario; ma, dacchè egli ha detto consentire nella proposta dell'onorevole Zoppi, le obiezioni dell'onorevole Pepoli non possono e non debbono riguardare che l'alea aggiunto, perchè, nel resto, il vostro Ufficio non si è dipartito dall'emendamento del Senatore Zoppi, il quale emendamento aveva ricevuto

alcune modificazioni di mera forma dall'onorevole Casati.

E per vero nei primi tre paragrafi dell'emendamento non si fa che sostituire *contributo ad imposta*, e indicare che devono farsi versamenti bimestrali per rispetto ai contributi degli insegnanti; e che il Comune e la Provincia non devono pagare in una volta l'intero ammontare del loro contributo, ma debbono pagare l'ammontare della rata scaduta pure a bimestre.

Quindi, quanto ai tre primi paragrafi, se davvero l'onorevole Senatore Pepoli consente, come ha detto, nelle proposte del Senatore Zoppi, non può aver ragione di opporsi alla proposta, quale è stata presentata dall'Ufficio Centrale al Senato.

Resta ora l'aggiunta fatta da noi, nella quale l'onorevole Pepoli ha detto, se non erro, che si nasconde il veleno. Or bene, l'Ufficio Centrale si è studiato di conciliare il rispetto all'autonomia dei Comuni con quella necessità di puntuale e sicura riscossione, di cui ha parlato oggi l'onorevole signor Ministro. E l'Ufficio Centrale ha creduto e crede esservi riescito, perchè ha evitato che senz'altro la quota del contributo dovuta dal Comune sia portata nel ruolo dell'imposta; anzi, come osservava l'onorevole Senatore Casati, di *ruoli d'imposte* non si parla più.

Se il Comune o la Provincia, ossequente alla legge, paga la rata scaduta, il suo nome come debitore non figurerà in nessun atto che possa avere virtù esecutiva in mano dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale.

Quando nascerebbe nell'esattore comunale o ricevitore provinciale la facoltà di trattenere, nel versamento delle rate di sovrimposta comunale e provinciale, l'ammontare del contributo del Comune o della Provincia?

Quando si fosse già manifestato per parte del Comune o della Provincia una morosità nel pagare il proprio debito. La cosa muta d'assai; e quand'anche non fosse abbastanza il riguardo usato ai Comuni e alle Provincie, secondo le idee dell'onorevole Senatore Pepoli, per certo una modificazione non lieve, a seconda delle idee da lui propugnate, v'è nella proposta dell'Ufficio Centrale.

Se il Comune e la Provincia sentono la propria dignità devono soddisfare all'obbligo che

loro impone la legge. Interverrebbe l'esattore o il ricevitore provinciale solo quando essi non avessero soddisfatto al proprio obbligo, giacchè si parla di rate arretrate; e quando non avessero soddisfatto all'obbligo loro, mi pare che le ragioni di riguardi invocate per questi enti, se non spariscono, siano davvero d'assai attenuate.

Così per mio mezzo l'Ufficio Centrale risponde all'onorevole Senatore Pepoli, come avea già risposto all'onorevole Casati.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Casati.

Senatore CASATI. È verissimo quanto ha detto l'onor. Finali che pochissime sono le Provincie le quali fanno in tempo i loro bilanci, e questo è un danno.

Io appunto presi occasione dalla discussione del bilancio del Ministero dell'Interno per pregare l'on. signor Ministro a provvedere a questo, in quanto che i Comuni, non avendo in tempo le cifre votate dalla Provincia per l'aliquota della loro sovrimposta, sono sempre in forse di ciò che loro rimanga disponibile.

Ma se colla legge, come è attualmente, succede quest'inconveniente non affatto scusabile, quando si dà questo pretesto alle Provincie, l'inconveniente diventerà stabile, e invece di essere un'eccezione sarà una norma.

In quanto poi alla sua teoria, che perchè la Cassa di depositi e prestiti amministra la Cassa del Monte delle pensioni, questa abbia da ottenere gli stessi diritti che ha la prima, mi permetta che non condivida la sua opinione; io non posso veramente ammettere che l'amministrato acquisti i diritti personali del suo amministratore.

V'ha di più: il Monte delle pensioni acquisterebbe il diritto di esazione, per così dire, forzosa, rispetto ai Comuni come un'emanazione della Cassa di depositi e prestiti. Ma se il Monte delle pensioni poi non avesse più danaro per soddisfare ai suoi debiti provenienti dalle pensioni che fossero state accordate (come è facilissimo che accada), la Cassa di depositi e prestiti non avrebbe poi il dovere di soddisfare alla deficienza. Quindi a me pare che si concedano dei diritti e non si impongano i doveri corrispondenti, ossia si concederebbe il diritto di far pagare, ma non si imporrebbe il dovere di pagare all'evenienza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Pepoli.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

Senatore PEPOLI G. Mi permetta l'on. Senatore Finali di non convenire con quello ch'egli ha detto, cioè, che avendo io accolto l'emendamento proposto ieri dall'on. Zoppi, debba accogliere in pari modo oggi l'emendamento colle modificazioni fatte.

Non parlo dell'ultimo comma, ma del primo. L'onorevole Zoppi ieri diceva: « I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre per ciascuna Provincia l'elenco dei contributi dovuti dagli insegnanti ». Quindi non era data ai Consigli provinciali la facoltà d'ingerirsi in nessunissimo modo nell'amministrazione comunale.

E nel secondo comma che cosa diceva? Che i Comuni tratteranno sugli stipendi dei maestri il loro contributo, e lo verseranno insieme con il loro nella Tesoreria dello Stato.

Ciò stabiliva in modo esplicito che al Comune era riserbato il diritto di compilare i propri ruoli e non di sottometerli in verun modo ai criterî ed alla volontà dettata dai Consigli provinciali scolastici.

In questo modo la libertà e l'indipendenza dei Municipi erano pienamente rispettate.

Quanto alla aggiunta, me ne duole, ma non posso accettarla.

L'onor. Finali ha parlato della Cassa depositi e prestiti alla quale i Comuni consegnano delle delegazioni sopra i propri esattori; ma questa è l'eccezione non è la regola generale, ciò vale a dire che i Comuni hanno facoltà di dare queste delegazioni se crederanno di darle, se loro tornerà utile, ma non è la legge che l'impone; ma invece nell'emendamento proposto, se i Comuni non pagheranno il proprio contributo, gli esattori avranno facoltà di ritenersi la quota dovuta. Tra la legge che regola quindi i rapporti fra la Cassa depositi e prestiti e lo schema di legge che ci sta dinanzi corre un'enorme differenza, onorevole Finali.

Nell'una è facoltà, nell'altra è obbligo, e questo obbligo nuovo che volete imporre ai Comuni che non pagano, a mio avviso costituisce un precedente, che non sancirò mai, imperocchè esso, in ultima analisi, significa che il potere legislativo, dubitando che i Comuni si pieghino a pagare i propri debiti, accorda ai loro creditori la facoltà di trattenerne, mediante gli esattori comunali, l'importo dei loro crediti.

L'onorevole Finali mi dice che altrimenti non

sarebbe assicurato il servizio del Monte delle pensioni. Me ne duole. Ma piuttosto che assicurarlo in questo modo, preferisco non assicurarlo, per non creare un precedente che tornerà fatale alle amministrazioni comunali, imperocchè vedremo in molti altri casi la legge mettere i Comuni sotto la tutela degli esattori. Non vi è che il primo passo che costi.

Se la legge stabilirà questo principio, io dichiaro che è impossibile che abbia il mio voto favorevole, malgrado il desiderio vivissimo che avrei di compiacere l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, malgrado il desiderio non meno vivo di migliorare la condizione dei maestri elementari. Ma io non posso compiacere l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, anche nell'interesse dei maestri elementari, violando quello che io credo la dignità e l'indipendenza dei Comuni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Dirò brevissime parole; e in prima piglio atto che l'onorevole Casati non ha replicato punto a quello che io diceva intorno agli inconvenienti di fare il ruolo dei contributi troppo tempo prima del principio dell'anno scolastico. E poi debbo anche soggiungere, che nel caso vi sia questo raro e benemerito Comune o questa rara e benemerita Provincia che in agosto voti il proprio bilancio, siccome sono così certe e così semplici le basi su cui si deve determinare il contributo del Comune o della Provincia e degl'insegnanti, essi possono, senza aver avuto le norme e le istruzioni del Consiglio scolastico, portare in bilancio il giusto ammontare di questi contributi.

E in quanto all'onorevole Pepoli dovrei ricordargli, che oltre le disposizioni di legge che riguardano i prestiti fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti, ve ne sono altre che permettono di ritenere sulla sovraimposta comunale l'ammontare delle rate scadute sui canoni di dazio consumo.

Del resto, sarebbe inutile insistere su questo argomento. Creda il Senato, creda l'onorevole Pepoli, che l'Ufficio Centrale per certo non avrebbe proposto questa parte dell'emendamento se lo avesse ritenuto, come egli ha detto, funesto e indecoroso per i Comuni. Lo crede invece l'Ufficio Centrale provvedimento utilissimo e necessario per questa istituzione del Monte

delle pensioni, antica promessa fatta da molti anni in una legge, che direi quasi fondamentale dello Stato; era ben tempo di osservarla e di mantenerla; in pari tempo l'Ufficio Centrale crede che questa previdenza di assicurare la puntuale riscossione dei contributi sia conciliata col rispetto dovuto ai Comuni, alla loro dignità ed alla loro autonomia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede la parola, interrogo prima di tutto il signor Senatore Zoppi se egli accetta gli emendamenti e le aggiunte che dall'Ufficio Centrale sono state fatte al suo emendamento.

Senatore ZOPPI. L'onorevole Giunta mi ha fatto l'onore di chiamarmi nel suo seno e furono concordate insieme; quindi le accetto pienamente.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti, capoverso per capoverso, l'art. 10:

Prima parte dell'articolo:

« I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre per ciascuna Provincia l'elenco dei contributi dovuti dalla Provincia, dai Comuni e dagli insegnanti ».

Chi intende di approvare questa prima parte dell'articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Primo capoverso:

« Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli Comuni ed alla Amministrazione della Provincia: questa e quelli opereranno una ritenuta sullo stipendio dei loro insegnanti equivalente al contributo da ciascuno di essi dovuto, e verseranno l'intera somma nella Tesoreria Regia insieme alla rata bimestrale del proprio contributo ».

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(Approvato).

Secondo capoverso:

« Il ruolo generale sarà rimesso alla Tesoreria dello Stato per la riscossione ».

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.
(Approvato).

Terzo capoverso:

« Quando l'Amministrazione del Comune o della Provincia non abbia soddisfatto al pagamento di una rata bimestrale, l'esattore o il ricevitore provinciale ne riterrà l'ammontare nel versa-

mento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale e provinciale ».

Chi intende di approvare questo terzo capoverso, voglia alzarsi.

(Approvato).

Quarto capoverso:

« Durante l'anno potranno compiliarsi ruoli suppletivi ».

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Quinto ed ultimo capoverso:

« Le somme raccolte nella Tesoreria dello Stato saranno versate nella Cassa depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero ».

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti tutto in complesso l'articolo. Se alcuno esige che sia riletto lo rileggo.

(Voci, no no).

PRESIDENTE. Dunque, e senz'altro, pongo ai voti tutto intero l'articolo.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho chiesto la parola solamente per pregare il sig. Presidente, anche a nome di alcuni altri Senatori, a voler dire al Senato se ha avuto nessuna risposta dall'onorevole signor Ministro dell'Interno sulla fissazione del giorno dell'interpellanza annunciata dall'on. Senatore Mamiani.

PRESIDENTE. Il Senato ricorda che alla domanda d'interpellanza dell'on. Senatore Mamiani il sig. Ministro dell'Interno ha risposto che, essendo desiderio del Ministero che sia presente all'interpellanza il signor Presidente del Consiglio, ei si riservava di dichiarare al Senato in qual giorno la salute del Presidente del Consiglio gli permetterebbe di intervenire alla nostra Assemblea; sicchè in quel giorno la interpellanza avrebbe luogo. Dopo quella dichiarazione del signor Ministro dell'Interno, io non ebbi ulteriore comunicazione in proposito.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Siccome abbiamo ve-

duto che l'onorevole Ministro dell'Interno ha fissato un giorno alla Camera dei Deputati, così era naturale di aspettarsi che si sarebbe compiaciuto di dare una risposta anche al Senato. Egli si era riservato di mettersi d'accordo coll'onorevole Presidente del Consiglio per determinare il giorno in cui dovesse svolgersi questa interpellanza; ora, siccome questo giorno fu già stabilito alla Camera per analogo oggetto, così si sperava che lo stesso avrebbe fatto pel Senato. Non mi resta quindi che a pregare l'onorevole Ministro presente di far premura presso l'onorevole Ministro dell'Interno perchè voglia compiacersi di dare una risposta in proposito.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Mi farò un dovere di adempiere a questo invito dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Ripresa della discussione.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. Prima di passare oltre alla discussione degli articoli, mi permetto di esprimere un dubbio che è nato in me, e che, se non fossi appena arrivato, avrei prima d'ora sottoposto alla considerazione dell'Ufficio Centrale, relativamente alle disposizioni di questa legge. Noi sappiamo che per la legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica le scuole sono divise in tre classi relativamente ai Comuni urbani e pure in tre classi per i Comuni rurali, ma vi è poi ancora una moltitudine di Comuni i quali sono al disotto di 500 abitanti, che non entrano in alcuna delle suddette classi. Ed ecco come si esprime in proposito la legge 13 novembre 1859 all'articolo 363:

« Le scuole Comunali stabilite nei Comuni e nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e quelle che non stanno aperte che parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione. I municipî determineranno, salvo l'approvazione dell'autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio e lo assegno agli insegnanti preposti a quelle scuole ».

Ma la legge che abbiamo sott'occhio parla sempre di contributi in proporzione all'onorario minimo stabilito dalla legge per gli insegnanti, parla sempre di stipendio legale. Il progetto di legge si riferisce alla tabella dove sono re-

gistrati gli stipendî, alla tabella cioè che va unita alla legge che ho ora citato. Io domando: come ci regoleremo nell'applicazione di questo progetto di legge relativamente a questi Comuni che non sono classificati e quindi non sono indicati nella tabella e nei quali le convenzioni tengono luogo della legge sul modo di tenere le scuole, sugli stipendî degli insegnanti previa, approvazione da parte del Consiglio provinciale scolastico? Saranno questi Comuni e questi insegnanti soggetti alle disposizioni di questa legge?

E se sono soggetti, quali saranno le norme? Applicheremo le norme stabilite testualmente qui anche a questi insegnanti e a questi Comuni non classificati? È un dubbio questo che io avrei già sottoposto all'Ufficio Centrale, ma che non ho potuto fare, perchè, come dissi, è da poco che sono in Roma.

I Comuni che si trovano in queste condizioni sono moltissimi. La provincia di Como ha 516 Comuni....

Senatore FINALI. Ne ha 427.

Senatore SCALINI. Di questi, 127 hanno una popolazione al disotto di 500 abitanti. Questi saranno di imbarazzo grandissimo al Consiglio provinciale scolastico perchè s'incontrano gravi difficoltà nell'applicazione della legge, per le condizioni economiche in cui versano, e pei quali, come diceva testè l'onor. Casati, anche l'aggiunta di poche lire sono talvolta di un aggravio non sostenibile.

Si trovano quasi tutti in condizioni tristissime; e prova ne sia che in quei Comuni molti emigrano cercando siti migliori. Desidererei conoscere l'opinione dell'Ufficio Centrale rapporto all'applicazione di questa legge a questi Comuni non classificati.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Scalini dimostra l'interessamento che egli prende alle condizioni delle scuole elementari, le quali in verità vanno classificate, come egli ha espresso, nella legge Casati, che non fu variata con disposizioni successive, eccetto quelle della legge recente sull'istruzione obbligatoria.

La legge sull'istruzione obbligatoria contempla le scuole elementari di tutti i gradi, ma specialmente quelle del primo, e tanto le poste nei Comuni urbani, quanto le poste nei Comuni

rurali, di che particolarmente intende parlare l'onorevole Senatore Scalini.

Quindi è da riferirsene alle disposizioni della legge Casati e di quella sull'istruzione obbligatoria per tuttociò che importa l'applicazione delle disposizioni speciali contenute in questa che riguarda il Monte delle pensioni. Oltrechè la tabella unita a questa legge, e che ne forma parte integrale, contempla tassativamente il caso degli individui addetti ad esse scuole secondo gli anni di età e di servizio di ciascuno nelle stesse scuole, non mettendo divario se siano poste in Comuni urbani o rurali.

L'onorevole Collega vedrà dunque che non ci è nessuna contraddizione, nessun contrasto fra le disposizioni di questa legge e le condizioni speciali in cui possono essere gli insegnanti addetti alle varie scuole elementari da lui mentovate.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. L'on. Senatore Mauri ha terminato il suo discorso dicendo che non vi è alcuna diversità fra questa e la legge dell'insegnamento obbligatorio. Io non dico che vi sia diversità, ma vi è una parte di Comuni per i quali non rimane abbastanza determinato lo scopo di questa legge. E siccome qui si tratta di far sborsare danaro dai Comuni e dagl'insegnanti, mi pare che sia necessario di essere molto chiari, e di stabilire con precisione cosa e quanto debbano.

Noi con la legge sull'istruzione obbligatoria non abbiamo fatto che riferirci alla legge Casati; abbiamo stabilito un aumento per gli stipendî degl'insegnanti; ma non ci siamo dipartiti, secondo me, dalla legge suddetta, inquantochè non abbiamo fatto che determinare meglio l'obbligatorietà dei padri di famiglia di mandare i figli alla scuola, obbligatorietà che risultava già dalla legge Casati. Noi abbiamo ora che gli stipendi minimi per i maestri, che erano di lire 500, sono di lire 550; ma non abbiamo variato radicalmente, abbiamo solo stabilito di aumentarli di un decimo. Abbiamo anche detto che per quei Comuni, i quali sono al disotto di 1000 abitanti il decimo di aumento sullo stipendio dei maestri sarà pagato dallo Stato, quando le sovrimposte in tali Comuni superino il limite loro concesso dalla legge.

Nei piccoli Comuni al disotto di 500 abitanti

non vi è minimo nè misura legale; lo stipendio dei maestri può anche essere inferiore alle 500 lire e variare dalle 300 alle 50; mentre nel progetto si parla di stipendio minimo legale stabilito dalla legge. Nei casi da me accennati invece abbiamo dei contratti fra Comuni ed insegnanti.

Ora, se prendiamo un Comune che abbia meno di 500 abitanti, è difficile che il maestro elementare dei maschi possa avere anche il minimo, ossia 550 lire. Ecco che ha provveduto la legge Casati molto opportunamente per questi Comuni, i quali possono regolarsi secondo i loro mezzi e fare accordi speciali per gli stipendî degl'insegnanti; dunque, quando noi avremo un maestro che, a cagion d'esempio, non abbia che 300 lire, regoleremo noi la ritenuta sul suo stipendio e il contributo del Comune sulle trecento lire? Questo, lo equipareremo allo stipendio legale? Ecco il dubbio che è sorto in me e che le ragioni esposte dall'on. Collega Senatore Mauri non sono riuscite a far dileguare.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mauri.

Senatore MAURI, *Relatore*. Mi pare che anzi tutto bisogna avere presente le disposizioni generali di questa legge la quale parte dal concetto che il contributo che dovranno dare i maestri sia in ragione degli stipendî ad essi assegnati e che regolarmente esigono. In conseguenza non mi sembra che sia da farsi eccezione alcuna nè per gli insegnanti dei Comuni urbani, nè per quelli dei Comuni rurali, nè per quelli ancora delle frazioni di Comune in cui si trovi una popolazione molto scarsa, dappoichè gli insegnanti ammessi al beneficio di questa legge non dovranno contribuire che in ragione de minimo stipendio che godono.

Del rimanente io non ho bene compreso se l'onorevole Senatore Scalini si riferisse agli stipendî determinati dalla legge Casati o determinati da altre leggi ovvero dalle convenzioni corse fra gli insegnanti e i Comuni. Nè già è da dimenticare, che rispetto alle scuole comunali non incombe nessun peso allo Stato e che le assegnazioni di stipendi fatte ai maestri elementari non gravano che sui bilanci dei Comuni medesimi. La legge poi che io ho già citata sull'istruzione obbligatoria ha posto anche delle disposizioni rispetto agli stipendî ed ha

lasciato facoltà ai Comuni di venire ad accordi cogli insegnanti per istabilire lo stipendio che essi dovranno loro contribuire e sarà su questo stipendio che dovranno essere regolate le disposizioni di questa legge sul Monte delle pensioni.

Io non saprei come altrimenti dissipare i dubbî dell'onorevole Senatore Scalini.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Scalini ha nulla da soggiungere?

Senatore SCALINI. Non ho niente da soggiungere; mi rimetto a quanto già ebbi l'onore di dire.

PRESIDENTE. Non ha proposto nessun emendamento?

Senatore SCALINI. No, ho fatto solo delle osservazioni.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Nell'art. 11 l'Ufficio Centrale non ha fatto che un'aggiunta alle parole *convertiti in danaro* che si trovano sul fine dell'articolo stesso.

Le parole aggiunte sono quelle medesime con cui finisce l'articolo precedente, vale a dire: *per essere collocati in impiego fruttifero*.

L'articolo che ora entra in discussione finisce con queste parole: *saranno immediatamente alienati e convertiti in danaro*.

Ad esse l'Ufficio Centrale propone di aggiungere: *da essere anche questo collocato in impiego fruttifero*. Il che è ovvio a dirsi, perchè le disposizioni di quest'articolo siano perfettamente coerenti con quelle dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 11 con quest'aggiunta.

Art. 11.

La Cassa dei depositi e prestiti nella sovraindicata rappresentanza, e per impiegarle nel modo suddetto, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle Provincie, i lasciti, le donazioni ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni. I beni immobili o mobili infruttiferi che per donazione, legato o qualsivoglia titolo gratuito o corrispettivo poveranno al Monte delle pensioni, *saranno immediatamente alienati o convertiti in denaro da*

essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 12.

I Consigli provinciali scolastici delibereranno sulle istanze degl'insegnanti o dei Comuni interessati, intorno alle ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione, e liquideranno le pensioni di quelli tra gl'insegnanti che in ordine all'art. 7 abbiano acquistato il diritto a conseguire la pensione.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore MAURI, *Relatore*. Nell'art. 12 è occorso all'Ufficio Centrale di introdurre due aggiunte; la prima cade dove è detto: « i Consigli provinciali scolastici delibereranno sulle istanze degli insegnanti e dei Comuni interessati ». Noi abbiamo ammesso negli articoli precedenti che sono interessati nelle disposizioni di questa legge anche le Provincie e lo Stato; per non ripetere le parole *le Provincie e lo Stato* si è proposto dall'Ufficio Centrale di dire *sulle istanze degli insegnanti o degli enti interessati*; ritenuto che in questa parola *enti* si comprendono i Comuni, le Provincie e lo Stato.

La seconda aggiunta cade sulle parole: *e liquideranno le pensioni di quelli tra gli insegnanti eec.* qui c'è una vera lacuna.

I Consigli provinciali non hanno da liquidare soltanto le pensioni a quegli tra gli insegnanti che in ordine all'art. 7 abbiano acquistato il diritto a conseguire la pensione, ma l'hanno da liquidare anche a quelli che sono contemplati nell'art. 5, vale a dire a quelli che sono ammessi alla pensione medesima.

Per conseguenza si direbbe: « intorno alle ammissioni degli insegnanti e liquideranno le pensioni tanto ad essi (cioè agli insegnanti indicati nelle parole precedenti) quanto a quelli tra gli insegnanti che in ordine all'art. 7 abbiano acquistato il diritto a conseguire la pensione ».

PRESIDENTE. Favorisca far passare questa redazione al banco della Presidenza.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Una osservazione sulla prima modificazione, dove mi pare si proponga invece di *Comuni* di dire *enti interessati*.

A me sembra più opportuno dire *Comuni* e *Province* specificatamente, inquantochè non potrei ammettere la competenza del Consiglio provinciale scolastico a decidere sopra un reclamo dello Stato.

Mi sembra che se lo Stato, che in questo caso è rappresentato dal Ministro della Pubblica Istruzione, avrà da dire qualche cosa contro le decisioni del Consiglio provinciale, debba ricorrere alla Corte dei Conti, ma non subire il giudizio di una istituzione che gli è dipendente.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fa merito all'on. Casati della sua osservazione ed è ben disposto ad acconsentire alla sua proposta, di dire: *Comuni e Province*; circa allo Stato, calzano le altre osservazioni del Senatore Casati, e ad esse pure l'Ufficio Centrale aderisce.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per porlo a partito.

« I Consigli provinciali scolastici delibereranno sulle istanze degl'insegnanti, dei Comuni e delle Province interessate, intorno all'ammissione degl'insegnanti al godimento della pensione; e liquideranno le pensioni tanto a questi quanto a quelli tra gl'insegnanti, che in ordine all'articolo 7 abbiano acquistato il diritto a conseguire la pensione. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 13.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Questo articolo l'Ufficio Centrale si è occupato di metterlo meglio in armonia colle disposizioni che reggono l'esercizio del contenzioso della Corte dei Conti.

Diceva l'articolo che sarebbe dato il giudizio intorno a queste liquidazioni alla Corte in via di appello. Ma veramente alla Corte dei Conti in questa materia si deve andare in via di ricorso. Inoltre, sembrò non fosse necessario, anzi che disconvenisse per parecchi rispetti, che fra la liquidazione fatta dal Consiglio scolastico

provinciale e la Corte dei Conti intervenisse una deliberazione del Governo.

L'Ufficio Centrale che già aveva emendato il progetto Ministeriale per evitare i maggiori inconvenienti e le anomalie, ha creduto dover fare anche qualche cosa di più. Anzitutto, siccome per una legge del 26 luglio 1868 a reclamare in materia di pensioni sono dati 90 giorni, sembrò opportuno che anche nei ricorsi dipendenti da questa legge debba essere stabilito lo stesso termine.

Infine è parso all'Ufficio Centrale che bisognasse aggiungere un'alinea per indicare chiaramente ciò che poteva essere messo in dubbio, cioè che il diritto di ricorrere contro la liquidazione fatta dal Consiglio provinciale scolastico sia dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni; perchè gl'interessati alla giusta e regolare liquidazione della pensione sono due principalmente, l'insegnante che ottiene la liquidazione e il Monte sul quale va il carico della pensione.

Con queste idee l'Ufficio avrebbe dato nuova forma all'articolo a cui sarebbe assenziante anche l'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 13 come è stato riformato dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro:

« Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio scolastico provinciale gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei Conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa. Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni ».

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'articolo 13 come fu testè letto favorisca di sorgere.

(Approvato).

Art. 14.

Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione della parte interessata, le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici, la Cassa di depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale proporrebbe di dire « delle parti interessate » e non *della parte interessata*, perchè può darsi il caso che due parti sieno interessate, e non una singola.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 14 colla modificazione proposta.

« Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazioni delle parti interessate, le deliberazioni di Consigli provinciali scolastici, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà al pagamento mensile delle pensioni. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. In questo articolo vedo che s'ingiunge alla Cassa di depositi e prestiti di provvedere al pagamento mensile delle pensioni, ma non si dice come deve provvedervi.

Credo che sia intendimento dell'Ufficio Centrale e del Ministero che debba pagare col Monte delle pensioni, perchè non deve pagare con fondi propri della Cassa di depositi e prestiti che diventa la debitrice delle pensioni.

Vorrei fare una domanda all'onorevole signor Ministro ed all'Ufficio Centrale, cioè: se questo Monte delle pensioni non bastasse a pagare tutte le pensioni assegnate ai singoli maestri, come si procederebbe?

Senatore MAURI, *Relatore*. Innanzi tratto, prima di rispondere a ciò che ha osservato il Senatore Beretta, l'Ufficio Centrale deve dichiarare che avrebbe pensato di fare un'aggiunta a questo articolo, di aggiungere cioè alle parole: *o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione della parte interessata*, le espressioni, *o per giudizio della Corte dei Conti*; espressioni che senza più debbono parere acconcie dacchè sono in coerenza con la disposizione adottata nell'articolo precedente.

La osservazione poi fatta dall'onorevole mio amico Senatore Beretta parmi che per molti rispetti debba esser tenuta in conto, in quanto che la Cassa dei depositi e prestiti non ha che la rappresentanza del Monte delle pensioni e non soddisfa al pagamento delle pensioni che per conto del Monte delle pensioni medesime; in conseguenza credo che si potrebbe adottare quest'altra dizione: « Il monte delle pensioni

per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti, provvederà al pagamento mensile delle pensioni ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ho chiesto la parola per dire che l'emendamento consiste solo nell'aggiungere dopo quelle due alternative, le parole: *o per giudizio della Corte dei Conti*, come ha spiegato l'onorevole Relatore Mauri.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarla al banco della Presidenza.

Senatore PEPOLI G. Proporrei che l'Ufficio Centrale dicesse: « La Cassa depositi e prestiti provvederà coi fondi del Monte delle pensioni al pagamento delle pensioni. »

Così la cosa è chiara, non può lasciare nessun dubbio.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la dizione proposta dall'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io convengo nell'aggiunta testè proposta dall'onorevole Senatore Pepoli ed accettata dall'Ufficio Centrale, ma resterebbe a vedere ancora la questione dei pensionati. Se con questo Monte non si può soddisfare alle pensioni che sono state date ai maestri, chi è che provvederà al diritto acquisito?

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Lo Stato certamente non pagherebbe.

Questa è una Cassa fatta con un certo congegno, e forse l'on. Senatore Beretta non ha tenuto dietro a tutti gli articoli della legge. Abbiamo dieci anni nei quali il Monte delle pensioni riceve un contributo, e secondo il computo fatto, dopo 10 anni avrebbe in cassa un 25 milioni. Si è provveduto anche all'esazione certa e puntuale dei contributi che debbono dare i Comuni, e anche le Provincie, quando si tratta di maestri dipendenti dalle Provincie. Oltre a ciò abbiamo un calcolo fatto, che l'onorevole Senatore Beretta potrà vedere nell'allegato della legge, secondo il quale la pensione corrisponde alla ritenuta. Tanto uno ha di pensione, quanto ha dato di ritenuta, e quindi secondo tutti i calcoli della prudenza umana e

dell'amministrazione, non mi pare che questa Cassa possa correre il rischio di fallire. Dico certamente, secondo i calcoli umani, perchè tutto è relativo. Se ci fosse una cattiva amministrazione o altre circostanze di tal natura, tutto può avvenire. Ma la legge è formata con tali congegni e con tale serietà che, umana-mente parlando, non pare possibile che questa Cassa non possa essere in grado di soddisfare ai pagamenti. Aggiungete poi che tutti questi denari raccolti nel Monte delle pensioni sono impiegati e collocati a frutto. Tutto questo denaro è destinato unicamente al servizio delle pensioni, poichè si è trovato un modo felice col quale poco o nulla si paga per spese di amministrazione. Ecco il congegno, ecco i particolari che debbono assicurare il Senato, come hanno assicurato già la Camera dei Deputati, che questo Monte potrà funzionare. Voglio sperare che queste spiegazioni potranno soddisfare l'onorevole Senatore Beretta.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. La mia osservazione è una questione di simetria dell'articolo ma che però, implica una questione di competenza.

L'articolo proposto dalla Commissione direbbe:

« Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione delle parti interessate, le deliberazioni dei Consigli Provinciali scolastici, o decisa la vertenza dalla Corte dei Conti » ecc.

Io osservo che la sentenza della Corte dei Conti può essere contraria alla disposizione del Consiglio provinciale scolastico; in questo caso la dichiarazione del Consiglio provinciale scolastico non diventa definitiva perchè sarebbe invece annullata. Per conseguenza, io credo che converrebbe distinguere i due casi. Le deliberazioni dei Consigli scolastici potranno divenire definitive per motivi addotti ed allora la Cassa del Monte delle pensioni pagherà; oppure pagherà quando la vertenza sia decisa dalla Corte dei Conti. Quindi sarebbe, secondo me, a inserire semplicemente dopo la parola *definitive*, quest'altre: « o decisa la vertenza della Corte dei Conti ».

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio Centrale se ammette la proposta dell'onorevole Casati.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale l'accetta.

PRESIDENTE. L'art. 14 coll'aggiunta dell'onorevole Pepoli e la modificazione dell'onorevole Casati, sarebbe così concepito:

« Divenute definitive o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione delle parti interessate, le deliberazioni dei Consigli Provinciali Scolastici, o decisa la vertenza dalla Corte dei Conti, la Cassa di depositi e prestiti provvederà col fondo del Monte delle pensioni, al pagamento mensile delle medesime ».

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Il Senato rammenterà l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Benintendi intorno alle condizioni speciali del Comune di Torino, il quale ha un suo proprio regolamento, che determina le pensioni agli insegnanti elementari. E venne pure fatto conoscere che altri Comuni cospicui del Regno hanno regolamenti come quello di Torino e che essi avevano percorso alle savie e benefiche intenzioni, onde fu ispirato questo disegno di legge.

L'Ufficio Centrale aveva tolto impegno, quando l'onorevole Benintendi faceva l'osservazione sua, di tenerne conto e di farne il soggetto di uno articolo in aggiunta a questo disegno di legge, che avrebbe trovato suo posto fra le disposizioni transitorie.

L'articolo che venne disteso dall'Ufficio Centrale e che fu concordato anche con l'onorevole signor Ministro è il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non derogano ai regolamenti comunali già approvati per assegnamento di pensioni ad insegnanti elementari, quando essi preferiscano di invocare l'applicazione ».

Con l'ultima clausola condizionale posta in quest'articolo, si è voluto rispettare la libertà degli insegnanti i quali devono essi medesimi preferire se vogliono stare sotto l'impero dei regolamenti Comunali che per avventura potrebbero essere per loro più favorevoli o se vogliono adattarsi alle disposizioni della presente legge.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore se intende che questo nuovo articolo debba essere preposto all'art. 15, ovvero debba essere collocato in altro luogo delle *Disposizioni transitorie*.

Senatore MAURI, *Relatore*. All'Ufficio Centrale è affatto indifferente porre quest' articolo, o in principio o in fine delle *Disposizioni transitorie*.

Senatore BENINTENDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BENINTENDI. A prima vista io mi associava a quest'articolo, se non che mi pare che la parola « essi » si riferisca ai soli *insegnanti* e non anche ai *Comuni*. Se questa parola si riferisce anche ai *Comuni*, io l'accetterei, ma è necessario dirlo espressamente, perchè altrimenti crescerebbe la confusione che facciamo con questa legge. La parola *essi* si riferisce agli *insegnanti* e ai *Comuni*, dunque bisognerà togliere l'equivoco.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io mi ero preoccupato dell'eccezione testè fatta dall'onorevole Senatore Benintendi perchè non mi rendeva conto che importanza potesse avere poi sulla formazione del Monte delle pensioni; ma siccome si è visto che non si tratta che di pochi *Comuni*, io non ho trovato nessuna difficoltà ad accettare quest'articolo. È poi evidente che questo si riferisce tanto ai *Comuni* quanto agli *insegnanti*. Solo, siccome nelle *disposizioni transitorie* si tratta di una materia tutta particolare per gli *insegnanti*, così io crederei forse meglio di metterlo in ultimo, dopo esaurite le *disposizioni transitorie* e farne, per esempio, un articolo 21 di maniera che l'attuale art. 21 divenisse art. 22.

Se dunque il Senato volesse approvare l'articolo, io ne faccio solo questione di sede.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. L'Ufficio Centrale consente che quest'articolo sia messo in fondo; prima però dell'altro articolo che dà la facoltà al Governo di fare un regolamento.

Senatore PANTALEONI. Si discuterà allora.

PRESIDENTE. Il Senatore Benintendi vorrebbe che all'ultimo inciso di quest'articolo si ag-

giungesse: *quando essi o i Comuni preferissero*

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLINZAGHI. I *Comuni* devono essere liberi di applicare il Regolamento piuttosto che la nuova legge; ma se si dice gli *insegnanti* e i *Comuni* contemporaneamente, potrà nascere qualche equivoco e si disturberebbe l'andamento dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Avranno tempo di concretare le loro idee. Adesso passiamo a discutere l'articolo 15, del quale si dà lettura.

Art. 15.

Gli *insegnanti* che al 1° gennaio 1879 avranno un'età inferiore ai 30 anni, e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1879, dovranno corrispondere al Monte delle pensioni, e fino a tutto l'anno 1888, il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Stando a questa disposizione di legge, uno che al 1° gennaio 1879, appena compiuti i 30 anni, non paga che il 2 0|0, se gli manca pochi giorni a compire i 30 anni, pagherà il 3 0|0 per 9 anni, perchè il pagamento si estende sino al 1888. Quindi mi pare che si faccia un po' troppo misura diversa di aggravio tra uno di 29 anni ed uno che ha poco più di 30 anni. Io crederei che fosse più opportuno il dire, che quello che non ha compiuto l'età di 30 anni abbia a pagare il 3 0|0 finchè li abbia compiuti. Quanto agli altri è giustissimo che paghino un poco di più.

Senatore FINALI. Io non so se abbia afferrato bene l'osservazione fatta dal Senatore Casati; egli ha parlato di un due per cento, ma chi è che paga il 2 per cento?

Senatore CASATI. Quello che ha già compiuti i 30 anni.

Senatore FINALI. Nossignore; quello che ha già compiuti i 30 anni pagherà tre centesimi.

Senatore CASATI. No, no, quelli non li hanno compiuti....

Senatore FINALI. Chieggo perdono. Quest'articolo dice che quelli, i quali non hanno compiuto 30 anni pagheranno il 3 per cento dello

stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato. E quelli che hanno superato (dice l'art. seguente) l'età di 30 anni, ma ne abbiano meno di 55, dovranno pagare un contributo annuo di tre centesimi per i primi dieci anni, e di due centesimi per i successivi. Mi pare che, guardando le disposizioni combinate di questi due articoli, l'obiezione del Senatore Casati rimanga eliminata.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo 15.

Art. 15.

Gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età inferiore ai 30 anni, e quelli che entreranno in ufficio dopo il 1° gennaio 1879, dovranno corrispondere al Monte delle pensioni, e fino a tutto l'anno 1888, il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 16.

Quelli fra gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età superiore ai 30 anni e inferiore ai 35, e che a quel tempo si troveranno agli stipendi di Comuni e Province che non abbiano regolamenti propri di pensione, per acquistare il diritto alla medesima potranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo di tre centesimi per i primi dieci anni, e di due centesimi per gli anni successivi, dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale proporrebbe di aggiungere dopo le parole « si troveranno agli stipendi di Comuni, di Province » le seguenti: « e di stabilimenti dello Stato che non abbiano regolamenti propri di pensione ».

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che gli impiegati negli stabilimenti dello Stato siano tutti soggetti alla legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Se si tratta d'impiegati dello Stato che hanno diritto a pensione, calzerebbe benissimo l'osservazione del Senatore Casati. Ma a questi non provvede l'attuale legge; ad essi provvede la legge generale sulle pensioni degli impiegati civili, a cui la presente nè vuole nè può derogare. Vi hanno per altro insegnanti elementari, che, sebbene retribuiti dallo Stato, non hanno diritto a pensione: ad essi questa legge provvede. Questi insegnanti appartengono specialmente agli educandi ed ai convitti.

Il signor Ministro dimostrò all'Ufficio Centrale che un certo numero di questi impiegati esiste, e che conviene provvedere anche ad essi.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Esistono nelle scuole esemplari e nelle scuole modello, di cui ho già tenuto parola in questa discussione.

Senatore CASATI. Allora non mi pare che si possa dire « stabilimenti dello Stato che non abbiano un regolamento »; ma che quei dati impiegati non sono soggetti alla legge generale sulle pensioni.

Uno stabilimento dello Stato non può avere un regolamento per le pensioni; e la legge sulle pensioni per gli impiegati dello Stato è una sola.

Ma vi sono bensì in alcuni stabilimenti impiegati che hanno diritto a pensione, altri no. Bisognerebbe fosse modificata la frase.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Nell'art. 10 si è detto che il Monte riguarda le scuole mantenute dai Comuni, dalle Province e dallo Stato. Ora, qui, non si fa che indicare i tre enti da cui possono dipendere i maestri elementari, dicendo: agli stipendi dei Comuni, delle Province e dello Stato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Nemmeno in quel modo mi pare correrebbe l'articolo. Perché non si può dire, *che non abbiano diritto a pensione?*

Senatore FINALI. Che non abbiano *altrimenti* diritto.

PRESIDENTE. Dunque si direbbe: « si troveranno agli stipendi dei Comuni, delle Provincie e dello Stato che non abbiano altrimenti diritto alla pensione... » L'articolo resterebbe quindi formulato così:

Art. 16.

Quelli fra gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età superiore ai 30 anni e inferiore ai 55, e che a quel tempo si troveranno agli stipendi di Comuni e Provincie e dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione, per acquistare il diritto alla medesima potranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo di tre centesimi per i primi dieci anni, e di due centesimi per gli anni successivi, dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 17.

Il contributo, di che all'articolo 3, dei Comuni e delle Provincie che non abbiano al 1° gennaio 1879 regolamenti propri per gli insegnanti elementari, è stabilito, per i primi dieci anni, nella misura di centesimi cinque.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Mi si è fatto rilevare un dubbio che ha la sua importanza, ed è sull'articolo 4 nel quale è detto: *Tutti gl' insegnanti provveduti di regolare diploma, ecc.* Ora, si assicura che specialmente nelle provincie di Lombardia vi sono ancora degl'insegnanti, non so se si debba dire tollerati, ma certamente fin qui mantenuti dall'autorità scolastica e da molto tempo nell'esercizio del magistero nelle scuole comunali, senza che abbiano precisamente un regolare diploma. Alcuni hanno quella che chiamano la *patente vecchia*; e so che in più luoghi i Provveditori hanno costumato di chiamare questi Maestri a dare uno speciale esame sopra il sistema metrico, per attestare che essi possono insegnare anche questa parte del programma delle scuole elementari. Insomma, poichè questi non avevano un regolare diploma, come ho detto, furono composti alla meglio, tanto per

tirare avanti e non gettare sul lastrico per un soverchio rigore quella povera gente.

In qualche Comune, se ben ricordo, ve ne sono altri i quali credo non abbiano nè *patente giovane* nè *patente vecchia*, ma furono e sono tollerati, voglio credere, perchè facevano e fanno abbastanza bene il loro dovere, e ai Comuni rincrescerebbe privarsene, mentre poi per la loro età e il lungo magistero non parve conveniente di richiamarli a dare l'esame per riportare la patente.

Chiederei quindi tanto all'onorevole Ministro come all'Ufficio Centrale a voler dire se questi e quelli che, convengo facilmente, non trovansi a rigore in regola colla legge, si intendano esclusi dal beneficio della legge o vi possano ritenersi inclusi. E nel caso che si tenessero dalla lettera dell'articolo 4° esclusi, domanderei se l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale avessero difficoltà ad accettare una proposta di una disposizione transitoria, la quale ammettesse questi insegnanti a godere del beneficio della legge, perchè, in fin dei conti, da tanto tempo prestano servizio identico a quelli i quali sono muniti di regolare diploma e lo prestarono e lo prestano annuenti l'autorità scolastica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Evidentemente questa legge non può riferirsi che agli insegnanti muniti di regolare diploma. L'onorevole Senatore Zini parla di insegnanti provvisori, ovvero tollerati, i quali non hanno regolare diploma, e neppure questi hanno uno stipendio determinato.

Ora è evidente che la legge non si può applicare a questi finchè non si mettono in una posizione regolare. Nondimeno questo sarà un incentivo al Governo per vedere la posizione in cui si trovano. Quindi io cercherò di creare loro una posizione regolare.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io non so veramente comprendere come l'onorevole Ministro mi dica che si riserva di costituire loro una posizione regolare. Ma è da oggi, supponendo che sia votata questa legge, che bisogna sapere se questi insegnanti siano fuori o dentro del beneficio della legge.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

Evidentemente, massime dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, si ritengono fuori. Era quello che precisamente ho domandato per toglier ogni dubbio. Pertanto questi insegnanti i quali finora hanno esercitato il loro magistero, sono stati accettati, riconosciuti dai Consigli scolastici, pagati dai Comuni.

L'onorevole Ministro dice che sono pagati con stipendio straordinario. Domando perdono: sono pagati precisamente con lo stipendio prescritto dalla legge; e se i Comuni si fossero rifiutati, l'autorità scolastica avrebbe domandato che fossero applicate le disposizioni di legge per il pagamento coattivo, in specie dopo la promulgazione della legge del 1876, la quale non ammette più quelle convenzioni tra Comuni e maestri per minori stipendi da quelli minimi prescritti dalla legge.

I Provveditori di queste Provincie ormai considerano questi maestri come maestri regolari, nel legittimo possesso del loro ufficio.

Dunque, a me pareva che non ci fosse altro da fare, approfittando delle benevoli intenzioni dell'onorevole signor Ministro per questa povera classe di maestri, mi pareva, dico per la più spedita, si provvedesse anche a loro per una disposizione transitoria presso a poco in questi termini: che fossero ammessi al beneficio anche quegli insegnanti i quali da molti anni sono conosciuti dai Consigli scolastici nel legittimo esercizio del loro magistero.

Io credo che questo fosse il modo più spiccio. Ma il rimetterne a un provvedimento futuro, per l'attuazione del quale io temo forte fosse indispensabile apposita legge, non mi pare opportuno. Ad ogni modo io pregherei l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale di voler considerare bene la proposta e concordare qualche temperamento perchè la questione mi pare abbastanza importante, nell'interesse di molti maestri elementari, e per togliere ogni dubbio dalla legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Non so veramente a che cosa voglia alludere l'onorevole Senatore Zini, ma mi pare che egli voglia parlare di quei maestri che non hanno un diploma regolare e che vanno dai Provveditori a

domandare un permesso provvisorio perchè poi alla fine dell'anno possano provvedersi di regolare diploma.

Ora, è evidente che fin che si tratta di maestri provvisori non possono avere nessun diritto alla liquidazione della pensione. Però, ripeto, mi proponevo anche di regolare la posizione di questi maestri, e alludevo a un certo progetto che mi andava per il capo, perchè veramente credo che vi sia anche un po' troppo di rigore nel concedere questi diplomi e che si potrebbe anche agevolare gli esercizi. Ho detto che mi riservavo poi di prendere un provvedimento per la regolare posizione di questi maestri.

Spero che queste spiegazioni vogliano soddisfare l'onorevole Senatore Zini.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Mi dispiace di intrattenere il Senato a lungo in questa discussione, ma da quanto mi fu replicato, argomento che forse io non mi sarò bene spiegato. Io non ho parlato di maestri provvisori, nè di maestri che sono andati a raccomandarsi ai Provveditori per essere tollerati provvisoriamente. Ho parlato di molti maestri che nelle Provincie Lombarde e Venete si trovano muniti di patente non conforme a quella della legge vigente, ma che da molti anni esercitano il magistero, e che anzi furono chiamati dai Provveditori a dare un esame speciale sul sistema metrico, dovendo pure insegnarlo nelle scuole. Questi maestri da molti anni prestano il loro servizio e sono considerati come tutti gli altri maestri muniti di patente regolare. A fronte della lettera rigorosa e precisa dell'art. 4 che mi dice: *provveduto di regolare diploma*, ho domandato: questi saranno fuori del beneficio di questa legge? L'on. Ministro ha risposto che sì. E allora io diceva: non si potrebbe fare una disposizione transitoria la quale li comprenda? Essa durerebbe a fino che questa anomalia di maestri a poco a poco scomparirebbe, giacchè, da molto tempo, ogni maestro nominato ha o deve avere il suo regolare diploma. Dunque io domandava in sostanza un provvedimento transitorio in armonia col fatto transitorio onde questi maestri sono mantenuti nello esercizio del loro magistero. Del resto, poichè l'on. Ministro e l'Ufficio Centrale me lo ricusano, non so insistere.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Avrei due osservazioni di dettato a fare su quest'articolo. Prego l'Ufficio Centrale di mettere nel terzo alinea dopo le parole « regolamenti propri » le altre « di pensioni » perchè leggendo l'articolo non m'è riuscito di comprendere. Mi immaginava bene che si dicesse: « il contributo delle Provincie che non abbiano al 1° gennaio 1879 regolamenti propri per gli insegnanti elementari che si riferiscano alle pensioni »; ma sarebbe più chiaro aggiungere quelle parole. Ma non è per questo che insisterei. Nell'articolo si dice: « I Comuni i quali abbiano questi regolamenti di pensioni non pagheranno che il contributo di 3 o 2 centesimi; quelli invece che non lo avessero dovranno pagare 5 centesimi ». Ora mi viene un dubbio. Suppongo un Municipio che ha da dieci anni questo regolamento di pensioni; ve ne saranno altri che lo avranno da 3, 4, o 5 anni; devono essi esser considerati tutti sotto la stessa categoria ed esser esonerati tutti dal pagamento dei 5 centesimi, o pure i 5 centesimi dovranno decorrere per qualche numero di anni onde equiparare gli altri che lo pagano da dieci anni? È una questione di giustizia distributiva.

Prego l'Ufficio Centrale di dirmi se trova ragionevole la mia opinione.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che a questo articolo l'Ufficio Centrale dovrebbe introdurre qualche modificazione, per parlare anche del contributo dello Stato per gl'insegnanti che sono nelle sue scuole.

In quest'articolo non se ne parla.

Vorrei poi osservare che non mi par giusto di caricare i Comuni per i primi dieci anni di una quota del 5 per cento, mentre i maestri non danno che il 3. I maestri ed i Comuni pagano normalmente in misura uguale. Ora, perchè dev'essere, pei primi dieci anni, caricato di più il Comune?

Il contributo dei Comuni dev'essere uguale a quello dei maestri, cioè del 3 per cento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Sono di ordine diverso le

idee svolte dagli onorevoli Senatori Pantaleoni e Casati.

Rispondo alle osservazioni dell'on. Senatore Pantaleoni essere impossibile che in una legge si faccia una lunga casuistica. La legge non merita i suoi rimproveri per non avere differenziato colle sottili e rigorose norme da lui indicate il contributo dei Comuni in relazione al tempo in cui ciascuno di essi statui un regolamento per le pensioni dei propri insegnanti. Come sarebbe stato possibile? Anche in questa parte i criteri della legge sono determinati su medie.

Fine precipuo di questa legge è provvedere alla sorte degl'insegnanti elementari; ogni maggiore larghezza di contributo al Monte viene poi a devolversi in vantaggio degl'insegnanti. Quei Comuni che hanno precorso le provvide disposizioni di questa legge col regolare la pensione dei loro insegnanti, sfuggono al precetto imperativo di questa legge; essi non saranno obbligati ad alcun contributo normale o transitorio, e così pure sarà per gl'insegnanti che da essi dipendano. Questo vien dichiarato nell'articolo da aggiungersi al progetto che stiamo discutendo, del quale l'onorevole Relatore ha dato lettura.

L'onorevole Senatore Casati ha fatto un'avvertenza che ha una grande evidenza aritmetica, e che perciò non può essere contraddetta. Ma appunto per le considerazioni che preoccupano alcuni nostri onorevoli Colleghi nel primo giorno che fu intrapresa la discussione di questa legge, si è dovuto proseguire costantemente l'intento di raccogliere più fondi che si possa nel Monte delle pensioni prima che incominci per esso l'obbligazione di corrispondere le pensioni. Queste dopo il 1888 possono scendergli addosso come vera valanga; tutti quelli che allora saranno in diritto di liquidare la pensione probabilmente si presenteranno d'un tratto al Monte per averla liquidata.

Ora questo 5 0/0 ai Comuni, invece del 3 domandato agli insegnanti, è stato messo per poter avere più larghi proventi per ingrossare il Monte delle pensioni. Siccome i Comuni ai quali riguarda quest'articolo, a differenza degli altri, fino ad oggi non hanno speso un centesimo né incontrato alcun obbligo pel servizio delle pensioni, si è creduto di poter allargare un po' di più il loro contributo, il quale, del resto, non è

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

che temporaneo, giacchè al 1888 cessa, rientrando anche per essi nelle condizioni normali.

Ma, certamente, l'osservazione fatta non manca di giustizia. La precipua, ma non unica ragione dell'aver fatto quella differenza consiste nella preoccupazione del prodotto che bisogna ottenere nel Monte delle pensioni in questi 10 anni per poter sopperire agli esiti che sopravverranno. I computi matematici sono fatti anche su questi 5 centesimi; per modo che se da 5 si riducessero a 3 zoppicherebbe il calcolo fatto dall'insigne scienziato di cui parlava l'onorevole signor Ministro.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che sia troppo assoluto il dire che nessun Comune abbia mai pensato a spendere un centesimo per le pensioni, perchè anche dei Comuni di campagna hanno dato pensione ai maestri che hanno insegnato per lungo tempo nelle loro scuole.

La preoccupazione dell'Ufficio Centrale per formare i fondi al Monte delle pensioni è giusta, ma io non vedo la necessità di caricare per questo gli altri contribuenti non interessati; se era necessario un 8 % all'anno, mi pareva più giusto che 4 pagasse il maestro e 4 il Comune.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. È parso abbastanza grave domandare una tale quota agli insegnanti, provveduti di stipendi tali che non permettono loro di sottrarne una parte notevole, senza mancare dei mezzi da provvedere alle necessità ordinarie della vita. Ad essi si è pensato di non domandare un contributo straordinario maggiore del 3 0/0; qualunque sia la condizione d'un Comune, è sempre meno angustiata di quella di un povero insegnante che con 500 o 600 lire deve mantenere sè e la propria famiglia. Anche in questo punto si appalesa, per la natura delle sue considerazioni, che l'onorevole Casati è grandemente versato nelle scienze matematiche; la ragione aritmetica ha sempre una grande influenza nell'animo suo, e la ragione aritmetica, in questo caso, corrisponderebbe anche ai criteri assoluti della giustizia distributiva.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Il supposto fatto

dall'onor. Senatore Zini circa gli insegnanti della Lombardia i quali hanno la patente vecchia, come la chiamano, cioè data dal cessato Governo austriaco e che in forza di questa patente sono ammessi all'insegnamento, è una osservazione che, secondo l'avviso mio, merita di essere presa in considerazione, massime che si tratta di un buon numero di insegnanti, e la maggior parte già molto provetti negli anni.

Mi pare che le espressioni della legge nell'articolo che abbiamo già votato « diploma regolare », importano che non si possa assolutamente ritenere che questi insegnanti sieno compresi nelle disposizioni di questa legge, correndo certo divario fra il diploma regolare di che ora son provveduti gli insegnanti elementari e la patente vecchia, di che parla l'onorevole Senatore Zini. Ma io penso che per avventura si potrebbe provvedere alla condizione loro in un articolo del regolamento, il quale spieghasse il valore che si ha da dare alle espressioni della legge « regolare diploma ». Quello articolo di regolamento potrebbe entrare nei particolari e tenere riguardo delle condizioni in cui si trovano questi insegnanti, dei quali non possiamo dire essere di quelli che, come giustamente accennava l'onor. signor Ministro, non sono altro che tollerati, perchè quelli di cui parla l'onor. Zini, hanno un recapito il quale al tempo suo era regolare, e come tale fu riconosciuto anche dalle autorità scolastiche del Governo nazionale, ma che non potrebbe forse qualificarsi per un regolare diploma nel senso che noi diamo presentemente, in virtù degli odierni regolamenti scolastici, a quest'espressioni.

Se l'onor. signor Ministro si compiace di spiegare l'animo suo intorno a questa osservazione, credo che l'onor. Zini ne sarà abbastanza soddisfatto e non insisterà sull'aggiunta che vorrebbe fare a quest'articolo.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io, in verità, non avevo capito a che cosa volesse alludere l'onorevole Zini e credevo che egli volesse parlare dei maestri provvisori o tollerati. Ma quando si tratta di maestri che già hanno una patente, la cosa è ben diversa. Io gli ho già detto, ed ora gli ripeto, che prenderò ad

esame questa questione, cercando di dare a queste patenti un tale valore che possano i titolari fruire del beneficio della legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avverto che i signori Senatori Zini e Scalini hanno fatto pervenire al banco della Presidenza quest'articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio in una scuola all'epoca dell'attuazione della legge del 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dall'autorità scolastica. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Desidererei sapere se gli onorevoli Senatori Zini e Scalini, dopo le spiegazioni che ho dato, insistono nella loro proposta.

Io ripeto che esaminerò la questione e cercherò che questi insegnanti sieno in grado di godere dei vantaggi della legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Zini.

Senatore ZINI. Io mi accomoderei ben volentieri delle buone disposizioni dell'on. signor Ministro; ma vi è una difficoltà, ed è che l'onorevole Ministro non può mutare con suoi provvedimenti il senso della legge. E così penso ancora del temperamento proposto di provvedere pel regolamento. Così su due piedi e in familiare discorso aveva testè acconsentito, parendomi buono di accontentarmi di quel tanto che si poteva avere; ma ripensando ho avvertito che un articolo di regolamento non potrebbe interpretare la legge, per allargarne le disposizioni.

Il giudizio sarebbe alla Corte dei Conti; e quando la Corte dei Conti giudicasse che non possono essere ammessi al beneficio che gli insegnanti muniti di *diploma regolare*, ossia conforme al disposto della legge vigente, tutte le estensioni del regolamento e le agevolezze del Ministro non potrebbero mutare la posizione giuridica dell'insegnante. Quindi io credo che,

se si vogliono includere anche questi maestri, bisogna dirlo espressamente, ed introdurre nella legge una disposizione transitoria, la quale non pregiudica alcuno, e, mantenendo lo stato delle cose tale e quale, si riconosce presentemente dall'autorità scolastica.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Paternostro ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Io ho riletto l'art. 4 come è stato votato, e trovo che è detto: *muniti di regolare diploma*. Ora, io domanderei all'on. Zini: se è vero che gli insegnanti in taluni paesi, se muniti di regia patente, sono stati ammessi senza interruzione all'insegnamento; se quella regia patente è stata riconosciuta talmente regolare, che non c'è stato bisogno di avere il nuovo diploma, quel diploma che secondo la nuova legge si rilascia dietro esame, non crede egli che provveda l'articolo quarto?

Senatore ZINI. Domando la parola.

Senatore PATERNOSTRO. O hanno una patente regolare secondo le antiche leggi, ed è per questo che hanno continuato il servizio; o non l'hanno. Se l'hanno sono inclusi, come ho detto, nell'art. 4, poichè sono regolarmente muniti di diploma, quantunque non si chiami diploma, ma patente; se non l'hanno e non sono in regola, volete voi incidentalmente regolare la loro posizione irregolare? E sapete voi fin dove va questa nostra disposizione? Ma perchè non si sono messi in regola secondo la legge? Perchè non si sono diretti al Ministero onde regolare la loro posizione? Se non ne hanno avuto bisogno, perchè le vecchie patenti hanno servito a continuare l'insegnamento, e nessuno ha fatto opposizione, che bisogno c'è di nuove disposizioni? Ciò sarebbe strano.

Se poi la vecchia patente, il possesso, direi così, dell'insegnamento non costituisse una posizione regolare, lasciate al Ministero che trovi il modo di provvedere, lasciate che le autorità competenti facilitino la regolarizzazione innovata in tutti i modi possibili; ma emettere una disposizione che accordi pensione e favori a gente che non si è voluta mettere in regola non mi pare corretto.

Pertanto io pregherei l'onorevole Zini, per non esporsi a vedere rigettata forse la sua proposta che nuocerebbe a quei maestri ai quali vuol giovare, di volerla ritirare, e rimettersene

alle dichiarazioni dell'on. Ministro, il quale, naturalmente, venga con provvedimenti prima che la legge sia messa in esecuzione, sia con un articolo del regolamento, procurerà di mettere in ordine la posizione dei maestri dei quali è parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Zini. Intanto lo prevengo che l'Ufficio Centrale nell'articolo proposto da esso Senatore Zini e dal Senatore Scalini propone di introdurre la parola *Regolare*, cioè « le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio *regolare* in una scuola all'epoca ecc. »

La parola è al Senatore Zini.

Senatore ZINI. Io non risponderò molte parole all'on. Senatore Paternostro perchè non voglio entrare nella questione, se per questi maestri il titolo pel quale esercitavano il magistero si possa equiparare ad un *diploma regolare*. Non è questa la questione.

E mi perdoni l'on. Senatore Paternostro, egli mi ha fatto questo dilemma: se è regolare si può includere, se non è regolare non si può. Questo me lo era già detto io, ed è la ragione della mia proposta. La questione non va posta in questi termini: questi maestri sono stati, non dirò tollerati (non voglio dirla questa parola) sono stati mantenuti dall'autorità scolastica per tutto questo tempo; essa gli ha trovati con delle patenti delle quali non è qui luogo a discutere. Ma sta il fatto che per molti, fino dalla promulgazione della legge del 1859, furono mantenuti in esercizio. Io ho domandato: questi qui, sono o non sono ammessi al beneficio? Mi si è detto benignamente, in somma, ma recisamente, che questi non hanno diploma regolare. Allora ho concluso, sono esclusi. E però ho domandato che a loro si provvedesse con una disposizione transitoria. Adesso mi si dice che il Ministero si adopererà per regolarizzare la loro posizione. Questo avrebbe dovuto farsi tanto tempo prima.

Ma poichè l'autorità scolastica gli ha mantenuti fino ad ora, i maestri sono in buona fede, i Comuni in buona fede gli hanno conservati; perchè vorremo privarli di quello che agli altri si concede?

Ora, dice l'onorevole Paternostro, si mettano in regola e saranno ammessi; anche il signor Ministro soggiunge che si cercherà di facilitare per regolarizzare la loro posizione. Ma, mi per-

doni l'onorevole Ministro; egli non potrà dare un effetto retroattivo ai suoi provvedimenti.

Tutto il tempo passato è utile o non è utile per la pensione? Qualunque sia la dichiarazione il provvedimento del Ministro non potrà preoccupare il giudizio della Corte dei Conti sulla interpretazione ed applicazione dell'articolo 4.

Poniamo in sodo che ne'per provvedimento del Ministero, nè per articolo di Regolamento, nè per dichiarazione posteriore dell'autorità scolastica si potrà dare valore giuridico all'esercizio del magistero e non glielo dà espressamente la legge.

Ora, se l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro si preoccupano della condizione strana, se si vuole, ma insomma fatta a questi maestri dall'autorità scolastica, tenendo conto che i Comuni hanno creduto soddisfatto il loro obbligo anche per li maestri di patente vecchia, se, dico, si preoccupano di questa condizione, non capisce perchè si faccia difficoltà ad ammettere la disposizione transitoria.

Se poi intendono che questa legge debba unicamente avere effetto per coloro che sono o si posero in regola colla legge, non ho più nulla a dire; ed avevo detto anche prima che non avrei insistito; ma ne provo dispiacere per tanti poveri maestri i quali, senza loro colpa, rimarranno fuori del beneficio di questa legge.

L'onorevole Senatore Paternostro mi oppone che, allargando, non si sa dove si vada. Ma lo sappiamo anzi; ed il Ministero più di tutti lo può sapere, e lo può dire ed accertare, perchè egli ha sui suoi registri quali e quanti sono i Comuni, i quali hanno scuole con maestri non muniti di patente nuova. Il numero di questi non sarà certamente più del numero delle scuole comunali corrispondenti.

Quindi ripeto, non si può dire che non si sa dove si vada a finire, perchè credo che questo calcolo si possa fare matematicamente.

Ad ogni modo ho fatto quella proposta perchè mi è parso equo, conveniente, umano, provvedere a questa classe di maestri che per 18 anni fu ammessa ad un magistero, non ostante che la legge rigorosa volesse da loro una nuova patente. Volere o no, l'autorità scolastica fu connivente a questa tolleranza, che riconosco consigliata da molte buone ragioni.

Ma vi è anche una buona ragione per ammettere questi maestri al pari degli altri, per

una disposizione transitoria, al beneficio di questa legge.

Ad ogni modo sarà ben chiarito se questa legge non abbia inteso provvedere se non a quelli i quali si sono messi pienamente in regola per rispetto al diploma o patente di magistero.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. L'emendamento proposto dagli onorevoli Zini e Scalini richiede per questi maestri, all'epoca in cui fu introdotta la legge del 1859, che il loro esercizio fosse regolare, e che poi dopo fossero stati mantenuti in questo esercizio dalla competente autorità scolastica.

Ne deriva per conseguenza che non vi può essere alcun dubbio sugli individui che debbono essere ammessi al beneficio di questa legge. Soltanto, siccome si tratta di una legge che dà de' diritti per riscuotere e dà un dovere di pagare, è necessario, trattandosi di quistioni di danaro, sia ben dichiarata la competenza. Conseguentemente, siccome l'art. 4, che porta le parole: *diploma regolare*, potrebbe essere dubbio, e ad uno che di questo diploma regolare non sia fornito, potrebbe forse anche dalla Cassa del Monte delle pensioni essere fatta opposizioni. Convieni che la legge sia ben chiara. Sulle vertenze può essere chiamata a decidere la Corte de' Conti, ora è necessario fornirle un testo di legge ben positivo, perchè non è se non sopra leggi positive che si possa fondare un giudizio.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Io, se si potesse votare la legge questa sera, chiederei di parlare ancora per rispondere all'onorevole Zini. Ma, siccome non è probabile che si possa arrivare a votare la legge, pregherei di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale, pochè da un lato non vorrei far male a gente che ha acquistato un diritto, dall'altro lato vorrei sapere quello che si vota, molto più che certe spiegazioni date dall'onorevole Collega Zini credo non rispondano perfettamente ai fatti.

Ad ogni modo ripeto, prego il Senato di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale, perchè, chiedendo all'onor. Ministro tutte le spiegazioni possibili veda, se si possono mettere d'accordo

onde far cosa utile ai maestri senza violare le leggi e i regolamenti esistenti.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Paternostro propone che l'articolo aggiuntivo dei signori Senatori Zini e Scalini sia rinviato all'Ufficio Centrale.

Se nessuno si oppone a questa proposta, la pongo ai voti.

Chi vuole approvare il rinvio dell'articolo proposto dai Senatori Zini e Scalini all'Ufficio Centrale, voglia alzarsi.

(Approvato).

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

La parola è all'onor. Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho chiesto la parola, dietro invito dell'onorevole presidente del Senato, nella previsione, da lui fattami, che, esaurita la discussione presente, il Senato volesse porre immediatamente all'ordine del giorno il progetto di legge per la riduzione e successiva abolizione della tassa del macinato. Ora, come il Senato sa, la pregevole Relazione dell'onor. Senatore Saracco intorno a questo progetto di legge è stata distribuita soltanto ieri mattina; io almeno non l'ho avuta che ieri. Essa è redatta con quella diligente cura che l'onor. Senatore Saracco suole mettere ne' suoi lavori, ed è piena di fatti e di considerazioni, di dimostrazioni dettagliate e di cifre, che meritano la più calma attenzione. Io debbo inoltre far presente al Senato che è posto all'ordine del giorno della Camera dei Deputati il progetto di legge sulle costruzioni ferroviarie, e che per necessità d'ufficio, io non posso dispensarmi dall'assistere a quella discussione, imperocchè si tratti, come è ben noto a questo illustre Consesso, di parecchie centinaia di milioni, che noi chiediamo ai contribuenti, e pur troppo di molte diecine, per non dire altre centinaia di milioni, che la Commissione aggiunge alla proposta ministeriale.

I provvedimenti contenuti nel progetto di legge relativo al macinato non entrerebbero in vigore che al 1 luglio 1879. La Relazione dell'onor. Senatore Saracco, alla quale, occupato ieri nelle discussioni della Camera, non ho potuto consacrare finora che una prima rapida lettura, conclude col rinvio di ogni deliberazione del Senato a quando siano approvati i Bilanci definitivi del 1879. Accenno a questi due fatti, affinchè il Senato veda che non havvi urgenza

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

di porre immediatamente in discussione questo progetto di legge.

Io prego quindi il Senato perchè, nella sua cortesia, voglia concedermi il tempo di esaminare colla debita ponderazione la relazione dell'onorevole Senatore Saracco, affinchè mi sia dato di rispondere, con fatti e cifre, ai fatti e alle cifre che egli ha sottoposto all'alta intelligenza di questo Consesso.

Io prego pertanto di soprassedere di alcuni giorni a incominciare la discussione di questo progetto di legge, almeno finchè sia terminata nella Camera Elettiva la discussione del progetto di legge intorno alle costruzioni ferroviarie ed alle interpellanze fissate.

PRESIDENTE. Mi sembra che il signor Ministro domandi che la discussione sulla legge dell'abolizione del macinato, della quale fu distribuita ieri la relazione, sia rimandata al giorno successivo a quello in cui alla Camera dei Deputati sarà terminata la discussione della legge sulle ferrovie....

Voci. No, no.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Aggiungerò una spiegazione. Quando sieno esaurite le discussioni che sono già all'ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento, e io sia quindi in grado di intervenire alle discussioni del Senato, mi

farò un dovere di venire qui, e di chiedere al Senato quale seduta egli creda designare per la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Per ora il signor Ministro porrebbe che si sospenda di porre all'ordine del giorno la legge dell'abolizione della tassa sul macinato.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che l'Ufficio Centrale si mette a disposizione del signor Ministro delle Finanze, ma che certamente sarà conveniente che venga fissato un giorno perchè i signori Senatori assenti, avvisati in tempo, possano essere presenti alla discussione.

PRESIDENTE. Saranno avvisati telegraficamente, e a tempo utile.

Senatore SARACCO. Comprendo la parola « telegraficamente » ma.....

PRESIDENTE. Ho aggiunto la clausola « a tempo utile ».

Se non c'è opposizione, si sospende per ora di mettere all'ordine del giorno la legge sull'abolizione della tassa del macinato.

Domani il Senato è convocato alle ore 2 pomeridiane per la continuazione della legge sul Monte delle pensioni.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

